CIRCOLO TENNIS SAN STIN - VENEZIA

STATUTO SOCIALE

(Approvato in Assemblea straordinaria del dd mm yyyy)

Art. 1 - Circolo Tennis San Stin

E' istituito il "Circolo Tennis San Stin", con sede in Venezia, San Polo 2272/a, con lo

scopo di gestire nell'interesse dei soci il campo da tennis situato in Venezia, San Polo 2272/a,

di proprietà della famiglia Pasti e da questa gentilmente concesso in uso gratuito precario al

Circolo.

Art. 2 – Distintivo sociale

Il Circolo assume il seguente simbolo azzurro su fondo bianco:

cTs

Art. 3 - Soci

I soci del Circolo, risultanti da apposito elenco che il Presidente comunicherà dopo

l'assemblea annuale, sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci giocatori seniores: hanno tutti i diritti derivanti dallo Statuto Sociale e sono tenuti

al pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea.

- Soci giocatori juniores di età inferiore ad anni 18: non hanno diritto al voto in

Assemblea e possono disporre del campo da tennis con le limitazioni previste dallo

Statuto Sociale e dal Regolamento e sono tenuti a versare la quota associativa ridotta

stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

- Soci non giocatori: hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni sociali, ma non

hanno diritto al voto in assemblea e sono tenuti al versamento della quota associativa

ridotta stabilita dall'Assemblea, la qualità di socio non giocatore può durare al

massimo per un biennio, al termine del quale il socio non giocatore dovrà optare per

Pag. 1 di 4

l'iscrizione come socio giocatore, con diritto di preferenza rispetto a nuovi soci, o

recedere dall'associazione.

- Soci onorari: la loro associazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria

all'unanimità e ha un valore simbolico. Non sono tenuti a versare la quota associativa

e non possono votare.

L'ammissione di nuovi Soci può essere deliberata soltanto dall'Assemblea, su proposta

di almeno due soci

I nuovi soci sono tenuti al versamento di una quota di prima iscrizione a fondo perduto

il cui importo è stabilito dall'Assemblea.

Art. 4 – Organi del Circolo

Gli Organi del Circolo sono:

- il Presidente

- il Vice Presidente

- l'Assemblea dei Soci

- il Collegio dei Probiviri

Art. 5 – Presidente

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Circolo.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di straordinaria

amministrazione e provvede, di sua iniziativa, su ogni questione di ordinaria amministrazione.

Ha altresì la firma sociale che può delegare per atti singoli o categorie di atti a qualsiasi

altro socio che si dichiari disponibile o al Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con voto di maggioranza; il socio designato è

obbligato ad accettare.

L'incarico di Presidente è rinnovabile senza limiti; il presidente uscente, se nuovamente

designato, ha la facoltà di rifiutare.

Art. 6 – Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora con il Presidente per i compiti di sua spettanza e lo

sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Pag. 2 di 4

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, provvede

all'approvazione dei bilanci annuali e a ogni deliberazione eccedente la competenza del

Presidente, salvo quanto riservato, come in appresso, all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea dei Soci delibera in adunanza ordinaria con la maggioranza semplice dei

presenti. E' valida se presente il cinquanta per cento più uno dei soci in prima convocazione e

qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione. L'approvazione di modifiche al

presente Statuto è riservata all'Assemblea straordinaria, per la cui convocazione provvede il

Presidente di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza qualificata di almeno il

settantacinque per cento dei soci in prima convocazione e con la maggioranza semplice dei

presenti in seconda convocazione.

E' ammessa la delega scritta per la partecipazione all'assemblea, con il limite massimo

di cinque deleghe per socio presente. Non è ammessa delega al Presidente.

Art. 8 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci designati, preferibilmente, tra i soci più

anziani dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri commina ammonizioni scritte ai soci in caso di scorretto

comportamento, morosità o inosservanza dello Statuto o del Regolamento.

Il provvedimento di ammonizione non è ricorribile.

In caso di recidiva o inosservanza dello Statuto Sociale o del Regolamento di particolare

gravità, il Collegio dei Probiviri può deliberare il provvedimento di espulsione che è

impugnabile davanti all'Assemblea straordinaria.

Art. 9 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative annuali versate dai singoli soci.

L'ammontare delle quote associative annuali è stabilito dall'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Presidente e va versato da ciascun socio

all'inizio della stagione, nel termine precisato dal Presidente.

Pag. 3 di 4

Anche la quota di prima iscrizione e la quota ridotta per i Soci juniores e i Soci non

giocatori viene stabilita dall'Assemblea con le medesime modalità.

Art. 10 – Attività sociali

L'attività sociale è costituita dalla gestione del campo da tennis di cui all'art. 1.

L'uso del campo è regolato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 11 – FIT

Il Circolo e tutti i soci giocatori sono affiliati alla Federazione Italiana Tennis.

Art. 12 – Campionati Sociali e Gare

Una volta all'anno, possibilmente in autunno a chiusura di stagione, vengono disputati

tra i soci i Campionati Associali Assoluti nelle varie specialità, secondo le modalità stabilite

di volta in volta dal Presidente.

Altre gare possono essere organizzate nel corso di ciascuna annata, nei tempi e con le

modalità di volta in volta fissate dal Presidente.

Art. 13 – Recesso dei Soci

I Soci che intendano recedere dal Circolo devono comunicare la loro determinazione al

Presidente almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno e il recesso avrà effetto soltanto

dall'anno successivo.

Art. 14 – Scioglimento del Circolo

Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato soltanto dall'Assemblea straordinaria;

in tal caso il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di opere benefiche, secondo le

determinazioni che verranno prese dalla stessa Assemblea.

Pag. 4 di 4